

**REGOLAMENTO (CEE) N. 179/92 DELLA COMMISSIONE****del 27 gennaio 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina  
mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8, ultimo paragrafo,considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 163/92<sup>(4)</sup>, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 163/92, è stato fissato l'elenco degli Stati membri o delle regioni di Stati membri in cui è aperta la gara, nonché dei gruppi di

qualità che possono essere acquistati all'intervento; che, per un errore di natura tecnica, detto elenco menziona due Stati membri nei quali, in virtù delle rispettive disposizioni, la gara per la categoria C non è aperta; che occorre pertanto rettificare l'elenco in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 18.